



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Ufficio Polizia Locale

☎ 0365 – 20179 ☒ 0365 – 22122

✉ P.zza P. Scarpetta n. 1, 25083 - Gardone Riviera (BS)

Ordinanza n. 54

IL SINDACO

IN ACCORDO con l'ente gestore del servizio idrico integrato che raccomanda la razionalizzazione dell' utilizzo dell'acqua potabile;

RILEVATO che l'acqua è un bene pubblico tanto prezioso quanto esauribile, il cui uso deve quindi essere assoggettato a regolamentazioni e limitazioni, in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

EVIDENZIATO che la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene omessa in quanto il procedimento stesso è preordinato all'adozione di un atto a contenuto generale;

RITENUTO quindi, al fine di prevenire eventuali disservizi nell'erogazione dell'acqua, di contenere il consumo idrico vietando l'irrigazione di orti e giardini nonché il lavaggio di autovetture durante l'arco della giornata e precisamente:

dalle ore 7,00 alle ore 23,00

ATTESA la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

ORDINA

nei confronti di tutta la cittadinanza, fino a nuovo e diverso provvedimento, di contenere il consumo idrico, in special modo il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extradomestico, in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini, aree e verde privato, lavaggio autovetture, lavaggio cortili e piazzali, riempimento piscine (anche di piccole dimensioni), durante l'arco della giornata e precisamente dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2017, durante la fascia oraria compresa dalle ore 7,00 alle ore 23,00

- sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei giardini ed i parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana.

INVITA

– tutta la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi.

DEMANDA

– agli agenti della Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

– la violazione alla presente ordinanza sarà sanzionata con una pena pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e delle relative disposizioni regolamentari.

DISPONE

- la presente ordinanza sia pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e affissa in tutte le bacheche comunali presenti sul territorio, nonché diffusa in tutti i luoghi pubblici.

Dalla Residenza Municipale, li 26 giugno 2017

IL SINDACO
Andrea Cipani
